

Rapporti tra amministratori e società da rivedere

Ancora incerte talune conseguenze della sentenza n. 1545/2017 delle Sezioni Unite

/ Maurizio MEOLI

Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 1545/2017, hanno stabilito che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una spa sono legati a questa da un **rapporto di tipo societario** che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (in tema di controversie individuali di lavoro).

Ed infatti: la riforma del diritto societario del 2003 ha reso l'amministratore il vero **egemone** dell'ente; nel suo rapporto con l'assemblea è da escludere un qualsiasi "coordinamento"; in tema di competenza per materia del Tribunale delle Imprese, la Cassazione n. 14369/2015 ha condivisibilmente sottolineato come tra i "rapporti societari" ai quali fa riferimento l'art. 3, comma 2, lett. a) del DLgs. 168/2003 debbano necessariamente comprendersi il rapporto tra società e amministratori, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è "rapporto di società", perché serve ad assicurarne la **possibilità di agire**, non assimilabile né ad un contratto d'opera, né, tanto meno, ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (non esistono, quindi, due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i quali instaurare non solo un rapporto contrattuale ma un qualsiasi rapporto intersoggettivo).

Ne deriva, innanzitutto, che è da escludere la competenza del giudice del lavoro per tutte le controversie tra amministratori e società, essendo esse da riservare al Tribunale delle Imprese. I compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario, inoltre, sono **pignorabili senza i limiti** previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c. (un quinto).

Ma dalla decisione delle Sezioni Unite sembra conseguire anche l'impossibilità di **regolare contrattualmente** il rapporto che lega l'amministratore con la società, mancando una vera "dualità" tra questi due soggetti. Non potendosi più utilizzare il contratto come strumento per disciplinare il rapporto, occorrerà ricorrere ai mezzi tipici previsti dal diritto societario per definire le condizioni da applicare all'amministratore (atti di nomina delle assemblee e delibere del CdA).

Il "contratto di società" – afferma Assonime nel Caso n. 5/2017 – integrato dalle delibere degli organi societari (*in primis* da quella di nomina) divengono il titolo su cui si fondano i **diritti e gli obblighi** degli amministratori. È dunque l'atto di nomina che costituisce il momento saliente per stabilire le regole interne al rappor-

to tra amministratore e società.

A fronte di ciò, è stata ritenuta incerta la sorte dei contratti tra società ed amministratori già conclusi. Non sembrando possibile ipotizzare soluzioni in termini di nullità, si è prospettata una trasformazione degli stessi in atti di impegno unilaterali delle società.

Secondo il Caso Assonime n. 5/2017, peraltro, può essere condivisa la tesi che esclude una sopravvalutazione della contrapposizione tra teoria contrattualistica e teoria organica con riguardo alla **"disciplina interna"** dei rapporti tra amministratori e società, in quanto, se non vi è dubbio che poteri e funzioni degli amministratori derivano direttamente dalla legge e dal contratto sociale, nulla vieterebbe che il rapporto di servizio inerente all'esercizio delle funzioni e dei poteri degli amministratori, così predeterminati dalla legge, abbia fonte in un contratto che ha solo questa specifica finalità. In questo senso, in virtù del principio di autonomia privata, non sembra che si debba negare *"a priori"* la validità degli accordi di management, ossia di quei patti tra società e amministratori che regolano tutti gli aspetti del rapporto amministrativo, essendo possibile disciplinare in tal modo anche aspetti minori del rapporto.

Occorre, infine, ricordare come, secondo taluni, la decisione delle Sezioni Unite sembrerebbe destinata a produrre rilevanti effetti anche sul **piano previdenziale**. Sinora gli amministratori di società, essendo ritenuti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'ente societario, sono stati tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS, in caso di rapporto produttivo di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ovvero, alla propria Cassa professionale, in caso di operatività dell'"attrazione" dei compensi percepiti dall'amministratore professionista (ad esempio, dottore commercialista) nell'ambito del reddito di lavoro autonomo professionale.

La pronuncia in questione ha, però, affermato che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una spa sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è assimilabile né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, né ad un contratto d'opera. Ciò sembrerebbe escludere l'obbligo di iscrizione e versamento della contribuzione alla Gestione separata, facendo sorgere la necessità di un tempestivo intervento dell'INPS, che ridefinisca la disciplina applicabile ai soggetti di cui si tratta. Allo stesso modo, potrebbe essere venuto meno l'obbligo degli amministratori di **assicurazione presso l'INAIL**.